

AULA 'B'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MANNA	- Presidente -
Dott. CATERINA MAROTTA	- Rel. Consigliere -
Dott. IRENE TRICOMI	- Consigliere -
Dott. FRANCESCA SPENA	- Consigliere -
Dott. SALVATORE CASCIARO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17494-2016 proposto da:

(omissis) , domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
(omissis) ;

- ricorrente -

contro

COMUNITA' MONTANA (omissis) ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 345/2015 della CORTE D'APPELLO di
REGGIO CALABRIA, depositata il 07/03/2016 R.G.N.
924/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA.

**2022
1243**

Rilevato che:

1. la Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 345/2015, in riforma della
decisione del Tribunale di Locri, respingeva la domanda di (omissis) nei confronti
della Comunità Montana (omissis) intesa ad ottenere la declaratoria del suo
diritto all'assunzione alle dipendenze della Comunità Montana ed alla costituzione tra le parti

Oggetto

Vincitore
concorso - diritto
assunzione -
circostanze
preclusive di
natura
normativa

R.G.N. 17494/2016

Cron.

Rep.

Ud. 13/04/2022

CC



di un rapporto a tempo indeterminato a far data dal 21 febbraio 2008 con condanna dell'Ente al risarcimento del danno;

(omissis) era risultato vincitore del concorso indetto dalla Comunità Montana con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa del 9.11.2006, per la copertura del posto di Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente - categoria D, posizione economico - giuridica D3, vacante sin dal 2002 per cessazione dal servizio del precedente funzionario e dal 2004 coperto con contratti interinali stipulati con il medesimo ricorrente;

aveva agito in giudizio lamentando che, dopo l'approvazione della graduatoria e la sua nomina quale vincitore del concorso, avvenuta con atto del 5.9.2007, non avevano fatto seguito l'assunzione e la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato e ciò senza alcuna motivazione;

aveva dedotto che neppure alla scadenza, in data 20.02.2008, del contratto a termine allora in corso, la Comunità Montana aveva proceduto alla sua assunzione e ciò, nonostante specifica diffida inviata all'Ente;

2. il Tribunale di Locri aveva accolto la domanda, accertato e dichiarato il diritto del (omissis) all'assunzione alle dipendenze della Comunità Montana, dichiarato costituito fra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il profilo di Funzionario Amministrativo Contabile del Settore Economico Finanziario Cat. D3, a far data dal 21.2.2008, ordinato alla Comunità Montana di provvedere all'immissione in servizio del ricorrente e condannato la stessa al risarcimento del danno subito dal ricorrente corrispondente ad una somma pari alle retribuzioni non percepite dalla data del sorgere del diritto all'effettiva immissione in servizio;

3. la Corte d'appello aveva, invece, riformato la suddetta pronuncia;

riteneva la Corte territoriale che non ci fosse alcun problema di legittimazione processuale della Comunità Montana appellante rilevando che alla data in cui era stato proposto appello, sebbene la legge che aveva disposto la liquidazione dell'Ente fosse stata già pubblicata, non era ancora stato nominato il liquidatore;

richiamava il principio di cui a Cass. n. 4472/2012 secondo cui la messa in liquidazione non determina *ipso facto* l'estinzione dell'Ente, circostanza che si verifica solo al momento della cessazione di ogni rapporto attivo e passivo;

riteneva, poi, fondata l'impugnazione della Comunità Montana richiamando la previsione di cui al bando di concorso in base alla quale "l'assunzione in servizio del vincitore è subordinata ed avverrà in conformità alle disposizioni contenute nel DPCM 15/2/2006 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni";

riteneva che l'assunzione del (omissis) fosse condizionata alla sussistenza di alcuni presupposti previsti dalle leggi succedutesi nel tempo sul contenimento della spesa pubblica;

richiamava il divieto di provvedere a nuove assunzioni di cui alla finanziaria del 2003;



riteneva che gli enti come le Comunità Montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti (tra cui rientrava la Comunità Montana (omissis) con una popolazione di 29.762 abitanti), cui non erano direttamente applicabili le nuove regole del patto di stabilità interno di cui alla successiva finanziaria del 2007, erano tuttavia sottoposti a una nuova disciplina 'a regime' relativa al contenimento della spesa prevedente un duplice limite di spesa (art. 1, comma 562 della legge finanziaria del 2007) e cioè, da un lato, il non superamento della spesa per il personale come effettuata nel 2004 e, dall'altro, la possibilità di effettuare assunzioni solo nel limite delle cessazioni di rapporto a tempo indeterminato;

riteneva che gravasse sul lavoratore provare il verificarsi della condizione sospensiva di cui al bando di concorso ed evidenziava che nello specifico il (omissis) non avesse provato il verificarsi delle condizioni cui era subordinata la sua assunzione limitandosi a fare riferimento ad un parere favorevole alla sua assunzione espresso dal revisore contabile in data 17 ottobre 2006;

in ogni caso rilevava che non si erano verificate cessazioni definitive del rapporto nel 2006 e che citato parere si faceva riferimento solo al trasferimento definitivo di un dipendente, situazione diversa dalla cessazione del rapporto e tale da non poter essere calcolata come 'risparmio utile' per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili (così come previsto espressamente dal DPCM 15 febbraio 2006, art. 5, comma 8 e dal successivo d.l. n. 95/2012, come convertito nella l. n. 135/2012, art. 14, comma 7);

riteneva che, pur emergendo dagli atti acquisiti d'ufficio, che la spesa per il personale nel 2007 fosse inferiore a quella del 2004, tuttavia ostativa alla fondatezza della domanda era la circostanza che non vi era prova di alcuna cessazione di rapporti nell'anno 2007;

da ultimo evidenziava che non vi era stata alcuna prova della sussistenza di condizioni per derogare al blocco delle assunzioni;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso (omissis) sulla base di quattro motivi;

5. la Comunità Montana (omissis) è rimasta intimata;

6. il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111, commi 1 e 2, 414 e 434 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2, 3 e 15 della legge regionale della Regione Calabria 16/5/2013, n. 25, violazione e falsa applicazione degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ., degli artt. 75, comma 3, 82 e 83 cod. proc. civ., nullità del giudizio di appello, inesistenza giuridica della sentenza di appello impugnata, erroneità manifesta, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e controverso tra le parti;

deduce la nullità della sentenza di appello per carenza di *legitimitas ad causam* della parte appellante e difetto di *jus postulandi* in capo al procuratore costituito;



rileva che alla data di proposizione del ricorso in appello - 29.08.2013 - per effetto della soppressione *ex lege*, la Comunità Montana (omissis) era cessata e posta in liquidazione, le funzioni erano state trasferite alla nuova Azienda, erano immediatamente decaduti gli organi elettivi dell'Ente soppresso (Presidente, Giunta Esecutiva e Consiglio Comunitario), era stato nominato un commissario liquidatore per la definizione e liquidazione dei pregressi rapporti attivi e passivi dell'Ente in liquidazione;

rileva che il ricorso in appello, promosso dal soggetto 'soppresso', rappresentato da un organo decaduto, in forza di atti deliberativi assunti da organo ugualmente decaduto, con il patrocinio di un 'nuovo procuratore', diverso da quello che aveva rappresentato l'Ente nel corso del giudizio di primo grado, delegato da apposito mandato difensivo conferito dall'organo - presidente G.E. *pro tempore*, decaduto - costituisce un atto radicalmente nullo ed inefficace, mai sanato nel corso del giudizio di appello nel quale, pur potendo, non si è costituito il nuovo soggetto - Ente in liquidazione - a mezzo del commissario liquidatore, rappresentante legale, al fine di ratificare un'impugnazione altrimenti improponibile ed inammissibile, *tamquam non esset*;

2. il motivo è infondato;

è stato da questa Corte già affermato (Cass. 4 novembre 2005, n. 21378; Cass. 13 marzo 2013, n. 6208) che la soppressione di un ente pubblico, costituito in giudizio per mezzo di procuratore, resta soggetta alle disposizioni di cui all'art. 300 cod. proc. civ. e, pertanto, non determina l'interruzione del processo fino a quando il procuratore costituito non dichiara o notifichi detto evento, tenendo conto che tale dichiarazione o notificazione non può trovare equipollente nella conoscenza '*aliunde*' dell'evento medesimo, ancorché evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione;

ne consegue che, qualora il procuratore, unico legittimato, ometta di dichiarare in udienza o di notificare detto evento alle altre parti, fino alla chiusura della discussione, la posizione della parte rappresentata rimane stabilizzata, rispetto alle altre parti e al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura alle liti, fino a quando nella successiva fase di impugnazione non si costituisca l'ente subentrato a quello soppresso, ovvero il procuratore di quest'ultimo, originariamente munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo non dichiara, o notifichi, il verificarsi dell'evento, ovvero, in caso di contumacia, l'evento medesimo non sia notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario;

ciò comporta, inoltre, che l'altra parte, in assenza delle dette situazioni, correttamente notifica l'atto di impugnazione, da lei proposto, presso il difensore procuratore dell'ente, per quanto lo stesso sia estinto;

nella specie, peraltro, come si evince dalla stessa sentenza, al momento della proposizione dell'appello (29 agosto 2013), sebbene la legge di soppressione della Comunità Montana (omissis) fosse stata già pubblicata (si veda l'art. 2, comma 1, della



legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013 "Soppressione delle Comunità montane calabresi" secondo cui: «1. *Le Comunità montane della Regione Calabria, disciplinate dalla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 (Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna) e s.m.i. sono soppresse e poste in liquidazione*»), non era ancora intervenuto il provvedimento di nomina del liquidatore, benché la stessa legge regionale prevedesse una tempistica precisa (si veda l'art. 3 "Liquidazione delle Comunità montane calabresi": «1. *La Giunta regionale, ai fini della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, scegliendoli tra i dirigenti ed i funzionari di comprovata competenza a tempo indeterminato in servizio presso le Comunità montane interessate, un Commissario liquidatore per ogni Comunità montana soppressa. L'incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità, è conferito entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge e ha validità fino al 31 dicembre 2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata [...]*»);

nessun dubbio può sussistere, allora, circa l'ultrattività della procura conferita dall'Ente *in bonis*, poi soppresso ma da considerarsi ancora (processualmente) esistente, al procuratore che in virtù di essa ha proposto appello;

3. con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato l'inammissibilità dell'appello per omessa specificità dei motivi di ricorso;

rileva che l'appellante aveva formulato i motivi di gravame in maniera confusa, richiamando una 'miscellanea' di norme (in parte erroneamente citate in quanto inapplicabili in parte irrilevanti in quanto intervenute dopo il sorgere del diritto all'assunzione) ed evidenzia che, nell'accogliere il gravame, la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente compiuto un '*novum iudicium*' del tutto avulso dai siffatti motivi di impugnazione;

4. il motivo è infondato;

in termini generali va ricordato che il richiamo, da parte del giudice di appello, a disposizioni diverse da quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione costituisce, evidentemente, legittima applicazione del principio *iura novit curia* di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ. che importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (cfr. in tali sensi: Cass. 24 giugno 2003, n. 10009 cui *adde ex plurimis* Cass. 21 giugno 2004 n. 11470; Cass. 31 marzo 2006, n. 7620; Cass. 13/12/2010, n. 25140 volte a ribadire che il principio generale dell'esclusione dello *ius novum* nel giudizio di appello comporta la preclusione del mutamento in secondo grado degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa, e non della diversa qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio in relazione a quelli già acquisiti al processo);



né può sostenersi che, nello specifico, l'operazione qualificativa della Corte territoriale abbia violato il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunciare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato;

nella specie, infatti, la Corte palermitana, dopo aver delineato le censure mosse alla sentenza di prime cure e proposte con l'atto di appello (che, al di là dei richiami normativi effettuati dalla Comunità Montana, aveva avuto ad oggetto - circostanza di cui non dubita lo stesso odierno ricorrente -, l'esistenza di ostacoli normativi all'assunzione del (omissis) nel posto per il quale era risultato vincitore di concorso) ha pronunciato sempre sulla stessa domanda prospettata con l'atto introduttivo del giudizio richiamando lo speciale regime normativo applicabile agli enti, come le Comunità Montane, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sottoposti, a fini di contenimento della spesa, ad duplice limite di spesa (art. 1, comma 562 della legge finanziaria del 2007) e cioè, da un lato, al non superamento della spesa per il personale come effettuata nel 2004 e, dall'altro, alla possibilità di effettuare assunzioni solo nel limite delle cessazioni di rapporto a tempo indeterminato;

5. con il terzo motivo (articolato in più *sub*-motivi) il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2697 cod. civ.;

censura la sentenza impugnata per aver posto a carico del ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge per la sua assunzione, in violazione dell'opposto principio secondo cui, all'esito della procedura concorsuale il vincitore del concorso vanta un diritto ad essere assunto, gravando sull'ente datore di lavoro l'onere di dimostrare di non avere potuto procedere per un fatto a sé non imputabile;

rileva che i risultati di tale illegittimo riparto dell'onere della prova si sono rilevati abnormi là dove la Corte territoriale ha giudicato irrilevanti i pareri resi dal revisore contabile attestanti la sussistenza dei presupposti di legge - spesa per il personale nel 2006 non superiore a quella del 2004, cessazione dal servizio di altro dipendente a tempo indeterminato - in quanto provenienti da soggetto ritenuto terzo estraneo all'amministrazione e ciò in violazione del d.lgs. n. 267/2000, artt. 234 e ss. che, regolando le funzioni dell'organo di revisione, gli attribuiscono poteri di vigilanza e controllo, tra l'altro, nella materia finanziaria;

6. il motivo è infondato;

6.1. innanzitutto, al di là dell'onere della prova, la Corte territoriale ha valutato tutte le risultanze di causa;

6.2. per il resto le censure scivolano nella valutazione di merito della Corte palermitana che, sulla base delle risultanze di causa, ha ritenuto di non considerare cessato il rapporto di lavoro relativo ad un soggetto solo trasferito, discostandosi, sul punto, dalle valutazioni di cui al parere predetto;



6.3. invero il ricorrente deduce che l'Ente ha discrezionalmente scelto di procedere all'approvazione della graduatoria finale del concorso con la Delib. 16 aprile 2007, n. 41, determinando con ciò l'esaurimento dell'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'Amministrazione ed il subentro, grazie alla pubblicazione della graduatoria, di una fase in cui i comportamenti della P.A. vanno ricondotti nell'alveo privatistico, espressione del potere negoziale dell'Amministrazione nella veste di datrice di lavoro;

assume che tali comportamenti sono da valutare alla stregua dei principi civilistici in materia di inadempimento delle obbligazioni (come affermato da Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29463; Cass., Sez. Un., 23 marzo 2017, n. 7483; Cass. 7 aprile 2005, n. 7219; Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27197);

6.4. tali affermazioni, pur condivisibili, non tengono conto del fatto che, nello specifico, l'assunzione del (omissis) era stata subordinata, come già previsto dal bando di concorso, alla sussistenza di alcuni presupposti di legge succedutesi nel tempo sul contenimento della spesa pubblica ("l'assunzione in servizio del vincitore è subordinata ed avverrà in conformità alle disposizioni contenute nel DPCM 15/2/2006 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni");

6.5. occorre premettere che il comma 11 dell'art. 34 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, dispone che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2003 per le amministrazioni regionali, per le province e comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del servizio sanitario nazionale;

tra gli 'altri enti locali' indicati nella citata norma, debbono intendersi ricomprese anche le comunità montane che sono elencate, tra gli enti locali, nel comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

pertanto, anche per le comunità montane, pur se non sottoposte al vincolo del rispetto del patto di stabilità interno (art. 53 della l. 23 dicembre 2000, n. 388), fino all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del citato art. 34;

6.6. come è noto la legge finanziaria per il 2005 (l. 30 dicembre 2004, n. 311) ha completamente riscritto le regole del patto di stabilità interno, introducendo una disciplina in linea con l'applicazione del principio dell'evoluzione controllata della spesa complessiva delle Amministrazioni pubbliche disposta per il triennio 2003-2005 (c.d. regola del 2% di incremento delle spese rispetto all'anno precedente);



così, la disciplina del patto di stabilità interno è stata ridefinita in maniera uniforme per tutte le tipologie di enti territoriali, prevedendo un vincolo all'incremento delle spese finali degli enti territoriali, anziché un vincolo sul disavanzo;

con tale legge finanziaria per il 2005 è stata, dunque, definitivamente abbandonata l'impostazione di fondo del patto di stabilità interno, fino ad allora sostanzialmente basata - in particolare nei confronti degli enti locali - sul controllo della dinamica dei saldi finanziari, in favore di un'impostazione basata sul limite all'incremento della spesa;

sia per le regioni che per gli enti locali, le nuove regole del patto di stabilità interno per il 2005 incidono esclusivamente sul versante della spesa dell'ente, senza tener in alcun conto le entrate, già previste o di nuova realizzazione: il livello della spesa di ciascun ente deve essere determinato entro il limite stabilito dalle nuove regole indipendentemente dalla dimensione delle entrate;

6.7. è, quindi, intervenuta la legge finanziaria per il 2006 (l. 23 dicembre 2005, n. 266) che all'art. 1, commi da 138 a 150, ha dettato la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e per gli enti locali con riferimento al triennio 2006-2008 prevedendo che tale disciplina interessa i seguenti enti: a) le regioni a statuto ordinario; b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano; c) le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

6.8. il DPCM del 15 febbraio 2006, richiamato - come è pacifico - nel bando di concorso, emanato ai sensi dell'art. 1, commi 93 e 98, della l. n. 311/2004 (finanziaria 2005 sopra ricordata) ed in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005, il 24 novembre 2005, tra Governo, regioni e autonomie locali, ha individuato, per le amministrazioni provinciali e locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i criteri e i limiti concernenti la rideterminazione delle dotazioni organiche e le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007;

l'art. 5 dell'indicato DPCM ha previsto, al comma 1, che: «1. Per le amministrazioni comunali, le unioni di comuni e le comunità montane, ai fini della determinazione dei risparmi di spesa da conseguire nel triennio 2005, 2006 e 2007 di cui al comma 98, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica la metodologia di cui al comma 1, dell'art. 3 del presente decreto», al comma 2, che: «2. Nel triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni comunali, le unioni di comuni e le comunità montane, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente, devono garantire la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 165 milioni di euro per l'anno 2005, a 442 milioni di euro per l'anno 2006, a 658 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 727 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008» ed al comma 5 che: «I comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, le unioni di comuni, le comunità montane ed i consorzi possono procedere alla copertura totale del turn-over verificatosi nel corso del



triennio 2004, 2005 e 2006» e, al comma 6, che: «6. I comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e i 5.000 abitanti possono assumere una unità a fronte di una cessazione. Effettuata tale assunzione, è possibile procedere ad effettuare la seconda assunzione dopo che si sono verificate, nel corso del triennio, ulteriori sei cessazioni. Per gli enti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, avessero già raggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, un numero di cessazioni pari a 4, effettuata la prima assunzione, possono procedere alla seconda assunzione quando si siano verificate, complessivamente, 5 cessazioni. I suddetti enti per procedere alle successive assunzioni dovranno attenersi a quanto previsto dal precedente comma 5 del presente articolo»;

6.9. è, quindi, intervenuta la legge finanziaria del 2007 che, all'art. 1, comma 562 (Limite assunzioni per gli enti fuori dal patto di stabilità), in continuità con le disposizioni di cui al DPCM, ha stabilito che: «562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558»;

6.10. anche per un ente quale la Comunità Montana (omissis), non sottoposto al patto di stabilità interno, vi erano, dunque, precise circostanze preclusive di natura normativa all'assunzione del personale (subordinata per legge alla sussistenza di determinati presupposti) ed agli stessi aveva fatto espresso rinvio il bando di concorso;

6.11. quanto al mancato verificarsi, in concreto, dei presupposti legislativamente previsti, l'accertamento della Corte territoriale (con particolare riferimento alla mancanza di una 'cessazione' di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel 2006 in presenza solo di un 'trasferimento') non è rivedibile in questa sede di legittimità;

si aggiunga che l'art. 5, comma 8, del DPCM 15 febbraio 2006 sopra ricordato prevede espressamente che: «8 [...]. Ai fini del calcolo del costo delle cessazioni, si intendono per 'cessazioni' quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentisi al personale a tempo indeterminato, con esclusione dei processi di mobilità»;

7. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione della l. n. 244/2007;

sostiene che la Corte territoriale non ha valutato il comportamento inadempiente della Comunità montana anche in relazione alla mancata attivazione delle procedure di stabilizzazione;

8. il motivo è inammissibile in quanto introduce una questione del tutto nuova;

va, infatti, ribadito il principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto -



non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare 'ex actis' la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa" (v. Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804 e la giurisprudenza ivi richiamata), oneri, nella specie, non adempiuti dal ricorrente;

9. il ricorso, in via conclusiva, deve essere rigettato;

10. nulla va disposto per le spese non avendo la Comunità Montana svolto attività difensiva;

11. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-*bis*, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 13 aprile 2022.

Il Presidente

Dott. Antonio Manna

